



**CITTÀ DI FOSSACESIA**  
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DI  
INCENTIVI E SPESE DI PROGETTAZIONE  
(art. 18 L.109/94 e s.m.i.)**

## **ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento e principi generali**

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali per la ripartizione degli incentivi e le spese per la progettazione ai sensi dell'art. 18 della L. n.109 dell'11/02/1994 e s.m.e i.
- 2) Nel caso di progettazione interna, gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione dei progetti di opere o lavori pubblici oppure di pianificazione generale.
- 3) Per personale dell'Ufficio Tecnico s'intende, il personale dipendente del Comune, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nel settore tecnico.
- 4) Per progettista s'intende il dipendente incaricato della redazione e sottoscrizione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
- 5) Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), deve essere un tecnico e allo stesso competono i compiti di cui all'art. 7 della L. 11/02/1994, n. 109, ed all'art. 8 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
- 6) Per L. n. 109/94 e m. e per Regolamento n. 554/99, si intendono, rispettivamente, la L. 11/02/1994, n. 109, art.3 della L.24.12.2003, comma 29), e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, nei testi in vigore.

## **ARTICOLO 2 Norme in materia di progettazione**

- 1) Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della L. n. 109/94 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico o ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) e c), della L. n. 109/94, qualora si verificano le condizioni previste;
- 2) L'affidamento della progettazione ai tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della L. n. 109/94, certificati dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 3) Le disposizioni di cui al precedenti commi si applicano anche per la predisposizione degli atti di pianificazione.
- 4) Per atti di pianificazione s'intendono tutti i piani e regolamenti in materia urbanistica, ambientale, ecc., nonché, i relativi strumenti attuativi comunque denominati.

## **ARTICOLO 3 Affidamento degli incarichi di progettazione interna**

- 1) In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, la Giunta Municipale provvede ad affidare, con formale atto, l'incarico per la redazione dei progetti o degli atti di pianificazione al personale dell'Ufficio Tecnico.
- 2) L'incarico può essere conferito anche in modo informale ed essere ratificato in sede di approvazione degli elaborati progettuali.
- 3) L'approvazione del progetto con l'individuazione del gruppo di progettazione costituisce ratifica dell'incarico.

## **ARTICOLO 4 Limitazione all'erogazione degli incentivi di progettazione**

- 1) Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
- 2) Qualora la progettazione riguardi solo singoli livelli, così come definiti dall'art.16 della Legge n.109/94, gli incentivi sono erogati in proporzione, con le modalità previste nel successivo art. 6.

## **ARTICOLO 5 Modalità di stanziamento degli incentivi**

- 1) La somma di cui al comma 29 dell'art.3 della L.24.12.2003, è stanziata direttamente nel quadro economico di spesa di ogni singola opera o lavoro ovvero in apposita posta di bilancio.
- 2) La somma di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. n. 109/94, è stanziata in apposito intervento di bilancio in relazione alla tipologia dell'atto di pianificazione da predisporre nella misura del 30% della corrispondente tariffa professionale.
- 3) La dotazione relativa ad ogni opera o lavoro viene determinata in relazione all'importo posto a base di gara nel progetto preliminare, definitivo o esecutivo, e nei casi di varianti, in relazione anche al maggiore importo lordo rispetto a quello originariamente posto a base di gara.
- 4) La dotazione relativa ad ogni atto di pianificazione viene determinata in relazione alla spesa definitiva accertata al momento della sua approvazione.
- 5) Le aliquote da applicare sui lavori a base d'asta sono le seguenti:
  - A) per lavori a base di gara fino ad EURO 6.242.028,00: 2,00%;
  - B) per lavori a base di gara oltre EURO 6.242.028,00: 1,50%.

## **ARTICOLO 6 Criteri di riparto degli incentivi**

Sulla base delle dotazioni di cui al precedente art. 5, il Responsabile Unico del Procedimento o del Servizio interessato ripartisce le quote relative ai singoli progetti o atti di pianificazione come indicate nella seguente Tabella A:

Oggetto	Fase della progettazione o di predisposizione degli atti di pianificazione	% percentuale da liquidare		
Opere o Lavori	Progettazione preliminare	A1	100	40
	Progettazione definitiva	A2		40
	Progettazione esecutiva	A3		20
Atti di Pianificazione	Adozione atto di pianificazione	A4	100	70
	Approvazione atto di pianificazione	A5		30

In relazione alle responsabilità assunte dai vari soggetti interessati, la ripartizione degli incentivi avverrà sulla base dei parametri percentuali, così come indicati nella seguente Tabella B:

Livello di responsabilità:	Parametri percentuali %			
	Opere o Lavori		Atti di pianificazione	
della progettazione	% di B1	40% di B1	(B2)	
			100	
Progettazione preliminare	40			50 di (B2)
Progettazione definitiva	40			50 di (B2)
Progettazione esecutiva	20			
della direzione dei lavori		10%		
del R.U.P.		20%		
Responsabile della Sicurezza		10%		
Collaboratori		15%		
Collaudatore		5%		

Nel caso di lavori di somma urgenza, cottimo fiduciario, manutenzione ordinaria e straordinaria, la ripartizione degli incentivi fra i soggetti interessati, verrà effettuata sulla base della Tabelle A e B. Spetteranno, pertanto, per intero le aliquote relative secondo il livello di responsabilità di cui alla Tabella B.

In caso l'incentivo non sia stato stanziato nell'ambito del quadro economico dell'intervento, le somme spettanti ai soggetti interessati, verranno attinte dall'apposito fondo costituito dalle economie, derivanti da altri interventi.

#### **ARTICOLO 7 Liquidazione degli incentivi**

Il Responsabile Unico del Procedimento o del servizio interessato assegnatario delle relative risorse provvede alla liquidazione degli incentivi, in applicazione dei parametri percentuali di cui al precedente art. 6, in concomitanza con la realizzazione delle fasi progettuali parametrizzate, in relazione alle fasi dell'opera (appalto, esecuzione, ecc) o comunque in unica soluzione in sede di approvazione della contabilità finale delle opere o lavori. Le somme relative agli incentivi s'intendono al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali facenti carico all'Ente.

Gli incentivi così liquidati sono di regola corrisposti al personale interessato entro il mese successivo alla adozione del provvedimento di liquidazione.

#### **ARTICOLO 8 Iscrizione professionale**

I progetti e gli atti di pianificazione redatti dal personale dell'Ufficio Tecnico sono firmati da dipendenti

iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 109/94 e dell'art. 7, comma 4, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99.

#### **ARTICOLO 9 Copertura rischi professionali**

Ai sensi dell'art. 106 del Regolamento n. 554/99, qualora la progettazione sia affidata a dipendente dell'Ufficio Tecnico, l'Ente assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo derivante dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, della L. n. 109/94.

#### **ARTICOLO 10 Norma transitoria**

Per gli interventi in essere, gli incentivi di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 e s.m. e i., saranno liquidati agli aventi titolo, ivi compreso il R.U.P., utilizzando le somme allocate nei singoli stanziamenti delle opere o lavori, nel rispetto dei parametri percentuali di cui al precedente art. 6 e, in presenza di somme eventualmente minori rispetto a quelle fissate con il presente regolamento, utilizzando quelle a tale titolo disponibili o comunque reperibili all'interno dei quadri economici fra le somme destinate a imprevisti o risultanti da economie.

#### **ARTICOLO 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.